

# **RAPPORTI DORMIENTI**

*Legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) – Art. 1, comma 345*

*Decreto del Presidente della Repubblica del 22 Giugno 2007, n. 116 - Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*

## **ISTRUZIONI PER IL RISVEGLIO DI UN RAPPORTO DORMIENTE IL CUI SALDO NON E' STATO DEVOLUTO AL MEF**

Nel caso di rapporti non movimentati per dieci anni dal titolare o da altro soggetto dallo stesso autorizzato per i quali si sono compiute le condizioni di dormienza, è possibile per il titolare del rapporto o da soggetto da questo legittimato interrompere l'iter di devoluzione degli importi al Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

A tal fine, il titolare o il soggetto legittimato potranno compiere autonomamente una operazione sul rapporto ovvero porre in essere qualsivoglia attività diretta a dimostrare alla Banca la volontà a mantenere in essere il rapporto (comunicazione in filiale, richiesta di estratto, produzione di documentazione attestante la qualità di erede dell'intestatario del rapporto ecc.).

Gli elenchi dei rapporti per i quali si sono determinate le condizioni di dormienza sono pubblicati nella presente sezione nella colonna "Rapporti dormienti".

Nel caso in cui gli importi relativi ai rapporti divenuti dormienti siano già stati devoluti al Fondo, sarà necessario seguire le "Istruzioni per richiedere il rimborso degli importi devoluti", pubblicati nella presente sezione.